

acs Italia S.r.l.

Schema di Certificazione SCH 01

Profili professionali relativi al trattamento e alla protezione dei dati personali,
redatto in accordo alla Norma UNI CEI EN 17740:2024 e UNI/TS 11945:2024.

Rev.	Data	Natura della modifica	Redazione	Approvazione
0	01/10/2018	Prima emissione	Direttore Tecnico	Direttore Generale
01	02/01/2019	Introdotti riferimenti a riferimento al D.lgs. 101/2018. Introdotta richiesta di rendere disponibile a ACS evidenze dei requisiti per accedere all'esame, in ogni momento e su semplice richiesta.	Direttore Tecnico	Direttore Generale
02	10/02/2020	Allineamento alla prassi UNI/PdR 66:2019 Prevista figura del Grandparent Ridefinizione del test d'esame 2 e prova orale	Direttore Tecnico	Direttore Generale
03	29/04/2020	Allineamento alla prassi UNI/PdR 66:2019 in accordo a indicazioni ispettore Accredia Ridefinizione del test d'esame 2 e prova orale	Direttore Tecnico	Direttore Generale
04	07/11/2022	Refuso pag. 3	Responsabile Tecn operativo	Amministratore Delegato
05	25/01/2022	Pag. 14	Responsabile Tecn operativo	Amministratore Delegato
06	01/05/2024	Revisione generale	Responsabile Tecn operativo	Direttore Generale
07	21/08/2024	Transizione alla UNI CEI EN 17740:2024 e UNI/TS 11945:2024	Responsabile Tecn operativo	Amministratore Delegato
08	03/05/2026	§ 5.4 e § 8	Responsabile Tecn operativo	Amministratore Unico
09	28/07/2028	§ 9 pag. 15	Responsabile Tecn operativo	Amministratore Unico

1. Scopo

Il presente documento ha lo scopo integrare quanto definito nel Regolamento Generale REG 01, nei rapporti tra ACS Italia S.r.l. e coloro che richiedono la certificazione delle proprie competenze nell'ambito dei profili professionali relativi al trattamento e alla protezione dei dati personali, come definito dalla Norma UNI CEI EN 17740 e dalla UNI/TS 11945:2024.

La certificazione si applica alle sole persone fisiche in riferimento alle seguenti figure professionali (rif.to § 5 UNI CEI EN 17740:2024):

Profili di ruolo professionale di terza generazione e titoli alternativi

1. Responsabile della protezione dati (Data Protection Officer) 5.2	Data Protection Officer Responsabile della protezione dei dati
2. Manager della protezione dati (Manager Privacy) 5.3	Data Protection Manager Manager Privacy Privacy Officer Privacy Manager Responsabile Privacy
3. Specialista della protezione dati privacy (Specialista Privacy) 5.4	Data Protection Specialist Specialista Privacy
4. Tecnico della protezione dati (Data Protection Engineer) 5.5	Data Protection Engineer
5. Valutatore della protezione dati privacy (Valutatore Privacy) 5.6	Data Protection Auditor Valutatore Privacy

Per ciascuno dei profili professionali sono individuati i compiti, le conoscenze e le abilità che sono valutate da ACS nell'analisi preliminare della documentazione attraverso il Curriculum Vitae, l'attestazione della formazione formale e non formale, le referenze professionali prodotte e l'esito positivo dell'esame di certificazione.

2. GENERALITÀ

ACS, per lo svolgimento dell'attività di certificazione, opera, a propria scelta, come Centro d'Esame dei candidati oppure si avvale, a tale scopo, di enti esterni da essa selezionati qualificati ed approvati. Gli eventuali Centri d'Esame sono provvisti di locali, attrezzature, strumentazione e personale per lo svolgimento delle attività tenute sotto controllo da parte di ACS. I centri d'esame possono essere verificati da ACS anche senza preavviso e/o in incognito. Tale modalità è contrattualmente definita tra il Centro d'esame e ACS.

ACS può approvare un numero illimitato di Centri d'Esame.

3. Riferimenti

Nella redazione del presente regolamento sono stati presi a riferimento le seguenti fonti; i riferimenti non datati si intendono nella loro revisione vigente.

- Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024 "Requisiti generali per gli organismi che eseguono la certificazione delle persone";
- Norma UNI CEI EN 17740 "Requisiti per i profili professionali relativi al trattamento e protezione dei dati personali"
- SPECIFICA TECNICA UNI/TS 11945 Valutazione di conformità ai requisiti definiti dalla UNI EN 17740 "Requisiti per i profili professionali relativi al trattamento e protezione dei dati personali"
- EN 16234-1 e-Competence Framework (e-CF) - A common European Framework for ICT Professionals in all sectors - Part 1: Framework
- EN ISO/IEC 27000 Information technology - Security techniques – Information security management systems - Overview and vocabulary
- EN ISO/IEC 29100 Information technology – Security techniques – Privacy framework
- CEN CWA 16458-3 European ICT Professional Role Profiles – Part 3: Methodology documentation
- Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Certificazione e Ispezione - Parte Generale (RG-01).
- Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Certificazione del Personale (RG-01-02).
- Circolare Tecnica ACCREDIA DC N° 26/2024
- Presente Schema di certificazione
- Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (Regolamento Privacy UE | GDPR).
- D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera

circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

- Direttiva (UE) 2016/680 del parlamento europeo e del consiglio del 27 aprile 2016 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.
- D.lgs. 196/2003 e successivi provvedimenti e Linee Guida del Garante sulla Protezione dei Dati Personali recepiti dalla Gazzetta Ufficiale;

4. Termini e definizioni

Candidato: Richiedente che possiede i requisiti specificati ed è stato ammesso al processo di certificazione

Centro di Esame/Organismo di Valutazione: organizzazione qualificata dall'OdC alla quale viene subappaltata l'attività di gestione degli esami, che deve operare sotto il controllo e secondo le specifiche/procedure emesse dall'OdC ed assicurare la propria imparzialità nei confronti di ogni candidato che richiede la certificazione, portando all'attenzione dell'OdC tutte le minacce effettive o potenziali alla propria imparzialità. Oltre alla gestione degli esami tali organizzazioni possono ricevere dall'OdC subappalto dell'attività commerciale (es.: procacciamento), riesame della domanda, pianificazione, segnalazione di esaminatori, etc. ma non possono ricevere subappalto dell'attività di delibera.

Certificato: Documento indicante che la persona nominata ha soddisfatto i requisiti di certificazione

Competenza: Capacità di applicare conoscenze ed abilità al fine di conseguire i risultati prestabiliti.

Decision Maker: Persona interna alla struttura dell'Organismo di Certificazione (OdC), ovvero con un incarico ad personam", che non è stato membro della commissione esaminatrice e che non ha alcun conflitto di interesse né con i candidati alla certificazione professionale, né con le strutture di formazione ove tali candidati sono stati preparati per sostenere l'esame. Il Decision Maker ha la responsabilità di assumere la decisione tecnica sulla certificabilità del candidato, sulla base delle evidenze definite dall'Organismo di Certificazione e dei criteri indicati dalla presente prassi di riferimento. A fronte della valutazione del Decision Maker, la direzione dell'OdC si assume la responsabilità dell'emissione dello specifico certificato di conformità

Esame: meccanismo che fa parte della valutazione, che misura la competenza di un candidato con uno o più mezzi, quali la forma scritta, orale, pratica e osservativa, come definito negli schemi di certificazione;

Esaminatore: persona che ha la competenza per condurre un esame e ove tale esame richieda un giudizio professionale;

Processo di certificazione: Attività mediante le quali un organismo di certificazione stabilisce che una persona soddisfa i requisiti di certificazione, compresi la domanda, la valutazione, la decisione relativa alla certificazione, il rinnovo della certificazione e l'utilizzo di certificati e di loghi/marchi

Qualifica: Livello di istruzione, formazione-addestramento ed esperienza di lavoro dimostrati, ove applicabile

Reclamo: Espressione d'insoddisfazione, diversa dal ricorso, manifestata da una persona o da una organizzazione ad un organismo di certificazione, relativa alle attività di tale organismo o di una persona certificata, per la quale è attesa una risposta

Referente di schema: fase interna di revisione del processo di certificazione per consentire l'emissione del certificato

Requisiti di certificazione: insieme di requisiti specificati, comprendenti i requisiti dello schema da soddisfare al fine di rilasciare o mantenere la certificazione.

Richiedente: Persona che ha presentato una domanda per essere ammesso al processo di certificazione

Ricorso: Richiesta da parte di un richiedente, candidato o persona certificata, di riconsiderare qualsiasi decisione presa dall'organismo di certificazione relativa alla certificazione da lui/lei desiderata

Schema di certificazione: Competenze ed altri requisiti relativi a specifiche professioni o a categorie di persone specializzate aventi qualifiche o specifiche abilità

Sede d'esame o Struttura d'esame: il sito qualificato (fisico o virtuale, temporaneo o permanente) che ospita la sessione d'esame. Tale sito può coincidere con la sede/i dell'OdC e/o del Centro d'esame/Organismo di Valutazione e/o di altra organizzazione che abbia stipulato specifici accordi con l'OdC senza per forza figurarsi come subappalto

Sorveglianza: Monitoraggio periodico, durante i periodi di validità della certificazione, delle prestazioni di una persona certificata per garantire che mantenga la conformità allo Schema di certificazione

Valutazione: Processo che permette di valutare se una persona possiede i requisiti dello Schema di certificazione

5. Processo di certificazione

5.1 Domanda e contratto di certificazione

Il Candidato che intende accedere al processo di certificazione deve presentare richiesta utilizzando il MOD 10 "Richiesta di ammissione" disponibile sul sito web www.acsitalia.it.

Allegati alla domanda dovranno essere presentati:

- Regolamento Generale REG 01, Informativa sulla Privacy e Codice Deontologico, controfirmati per presa visione e accettazione
- Copia di un documento di identità valido
- Curriculum Vitae aggiornato, datato, firmato per esteso e completo di consenso al trattamento dati personali e di dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 come modificato del Decreto legge 76/2020 convertito in legge 120/2020 (vedi art. 2 e 71) che autorizza ACS a verificare quanto dichiarato nello CV stesso
- Copia del titolo di studio o autodichiarazione che autorizzi ACS a fare verifica (cfr. artt. 2 e 71 del DPR 445/2000 come modificato dal DL 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120)
- Attestato di superamento del corso previsto per il profilo di interesse
N.B. Il numero di ore complessivo può essere raggiunto anche con più corsi di formazione o con l'effettuazione di docenza specifica. Non sono ammesse modalità alternative (come il "training on the job" o l'autoformazione). Qualora i professionisti abbiano già seguito precedenti percorsi di formazione, non coincidenti con le indicazioni della norma UNI EN 17740, è cura dell'OdC effettuare una comparazione analitica tra il percorso già seguito dal candidato alla certificazione e il percorso illustrato nella norma medesima, assumendosi le responsabilità relative.
- Dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di esperienza professionale o autodichiarazione redatta in conformità al DPR 445/2000 come modificato del Decreto legge 76/2020 convertito in legge 120/2020 (vedi art. 2 e 71) con evidenze a campione a supporto.
- Tre elaborati che illustrano i lavori più significativi svolti, secondo il modello dell'Appendice A della UNI CEI EN 17740 (rif. MOD 10)

L'Organismo di Certificazione, tramite la propria struttura tecnica, con il supporto di almeno un esaminatore d'esame, dovrà effettuare l'analisi dei curricula dei richiedenti l'accesso all'esame di certificazione per verificare la congruità delle informazioni riportate a fronte dei requisiti indicati nella domanda d'esame (informazioni inerenti al percorso professionale, di formazione, ecc.); inoltre devono essere valutati i documenti comprovanti le attività e i titoli indicati sul curriculum e richiesti, come allegati, dalla domanda di certificazione.

All'esito positivo di questa verifica, l'OdC comunica al richiedente il suo status di candidato all'esame e la data della prima sessione disponibile.

Possono accedere all'esame i candidati in possesso di tutti i requisiti previsti per la figura professionale di proprio interesse – rif.to UNI CEI EN 17740 Appendice B e che abbiano dichiarato di non avere in corso altre richieste di certificazione per il medesimo profilo, come indicati nel seguito:

Livello	Titolo di studio	Formazione specifica	Esperienza lavorativa	Equipollenza
Responsabile della protezione dei dati	Laurea che includa discipline almeno in parte afferenti alle conoscenze del professionista della protezione dei dati, legali o tecnico / informatiche ^a	Corso di almeno 80 ore con attestazione finale avente per argomento la gestione della protezione dei dati e della sicurezza delle informazioni ^b	6 anni di esperienza lavorativa legata alla protezione dei dati, di cui almeno 4 anni in posizioni manageriali ^c	Se in possesso di laurea magistrale, l'esperienza lavorativa si riduce a 4 anni di cui 3 in posizioni manageriali. Se in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado, minimo 8 anni di esperienza lavorativa sulla protezione dei dati, di cui almeno 5 anni in posizioni manageriali.
Manager della protezione dei dati	Laurea che includa discipline almeno in parte afferenti alle conoscenze del professionista della protezione dei dati, legali o tecnico / informatiche ^a	Corso di almeno 60 ore con attestazione finale avente per argomento la gestione della protezione dei dati e della sicurezza delle informazioni ^b	Minimo 6 anni di esperienza lavorativa legata alla protezione dei dati, di cui almeno 3 anni in posizioni manageriali ^c	Se in possesso di laurea magistrale, l'esperienza lavorativa si riduce a 4 anni di cui 2 in incarichi in posizioni manageriali. Se in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado, minimo 8 anni di esperienza lavorativa sulla protezione dei dati, di cui almeno 4 anni in posizioni manageriali.
Specialista della protezione dei dati	Diploma di scuola secondaria di secondo grado	Corso di almeno 24 ore con attestazione finale avente per argomento la gestione della protezione dei dati e della sicurezza delle informazioni ^b	Minimo 4 anni di esperienza lavorativa legata alla protezione dei dati.	Se in possesso di laurea, l'esperienza lavorativa si riduce a 2 anni.
Tecnico della protezione dei dati	Diploma di scuola secondaria di secondo grado	Corso di almeno 24 ore con attestazione finale avente per argomento la gestione della protezione dei dati e della sicurezza delle informazioni	Minimo 4 anni di esperienza lavorativa continuativa (<i>continuous</i>) legata allo sviluppo di sistemi / prodotti significativi per la sicurezza delle informazioni / protezione dei dati.	Se in possesso di laurea tecnica / IT, l'esperienza lavorativa si riduce a 2 anni.
Valutatore della protezione dei dati	Diploma di scuola secondaria di secondo grado	Corso di almeno 40 ore con attestazione finale avente per argomento la gestione della protezione dei dati e della sicurezza delle informazioni ^b	Minimo 6 anni di esperienza lavorativa continuativa legata alla protezione dei dati, di cui almeno 3 anni in incarichi di audit.	Se in possesso di laurea, l'esperienza lavorativa si riduce a 4 anni di cui 2 in incarichi di audit. Se in possesso di laurea magistrale, minimo 3 anni di esperienza lavorativa, di cui 2 in incarichi di audit.
a) Un laureato con laurea non afferente alle conoscenze del professionista della protezione dei dati, legali o tecnico / informatiche è da considerarsi equiparato a un diploma di scuola media superiore. b) È ammissibile la riduzione delle ore di formazione richieste fino a un massimo del 10% (30% per il valutatore della protezione dei dati) in caso di possesso di certificazioni professionali riconosciute come attinenti alle conoscenze richieste al professionista in questione. c) Le posizioni di livello manageriale possono includere anche attività rilevante svolta nell'ambito di attività di consulenza o di prestazione d'opera condotta nell'ambito dell'esecuzione di ingaggi professionali.				

Il richiedente apportando la propria firma sul modulo d'iscrizione MOD 10 "Richiesta di ammissione" accetta le condizioni economiche e le condizioni generali del contratto e quelle previste dal presente schema di certificazione.

Il contratto di certificazione ha durata quadriennale e comprende le attività necessarie per il mantenimento ed il rinnovo della certificazione.

5.2 Processo di valutazione, argomenti d'esame e criteri di valutazione

Le sessioni di esame sono pianificate e gestite, quando non sia ACS a farlo direttamente, dai CdE approvati da ACS in accordo alla procedura "PRO 01".

Il processo di valutazione ha inizio con la verifica della richiesta presentata dal candidato attraverso il modulo MOD 10. Sono ammessi all'esame di certificazione tutti coloro che, avendo presentato richiesta attraverso il modulo MOD 10 e documentato il possesso dei requisiti minimi richiesti, sono dichiarati idonei.

La completezza della documentazione e la sua idoneità è valutata prima dell'esame dal Referente di Schema ACS o dal referente tecnico del CdE (ove previsto) con il supporto di un Esaminatore.

L'esame si svolge in lingua italiana nelle località, nelle date e secondo il programma comunicati da ACS o dal CdE ai candidati. Gli argomenti d'esame riguardano le conoscenze definite dalla Norma UNI 17740 per ciascuna figura professionale indicati nell'Appendice A prospetto A.2 della Norma UNI 17740. Le prove d'esame sono strutturate secondo le seguenti modalità:

Profilo professionale: Responsabile della protezione dei dati

Prova scritta 1: Una prova scritta composta da **40 domande** a risposta multipla con 4 risposte di cui 1 sola corretta della durata massima di 80 minuti. Per ogni risposta corretta viene attribuito 1 punto e 0 per quella errata.

Per superare il test il candidato deve rispondere correttamente almeno al 70% delle domande.

Prova scritta 2: Una prova scritta con **3 casi di studio** a risposta aperta della durata massima di 30 minuti. Per ogni caso di studio viene attribuito un punteggio massimo di 10 punti.

Per il superamento di ogni prova tipo "caso di studio", composta da più quesiti, il valore del punteggio complessivo attribuito è quello della media dei punteggi dei diversi casi di studio, con il vincolo di aver ottenuto almeno 50/100 per la peggiore delle risposte. Il superamento della prova, si ha con l'ottenimento di un voto medio di 70/100.

Prova orale: Esame orale dalla durata minima di 40 minuti (compresa la simulazione di situazioni reali operative, della durata di circa 10 minuti, e l'analisi e la valutazione di lavori effettuati).

Per la prova orale il punteggio massimo attribuibile è di 30 punti. Il superamento della prova, si ha con l'ottenimento di un voto medio di 21 punti.

Criteri per il superamento dell'esame:

Per superare l'esame il candidato deve ottenere almeno un punteggio del 70% nelle singole prove, rispetto al punteggio massimo previsto per ogni prova.

Profilo professionale: Manager della protezione dati

Prova scritta 1: Una prova scritta composta da **35 domande** a risposta multipla con 4 risposte di cui 1 sola corretta della durata massima di 70 minuti. Per ogni risposta corretta viene attribuito 1 punto e 0 per quella errata.

Per superare il test il candidato deve rispondere correttamente almeno al 70% delle domande.

Prova scritta 2: Una prova scritta con **3 casi di studio** a risposta aperta della durata massima di 30 minuti. Per ogni caso di studio viene attribuito un punteggio massimo di 10 punti.

Per il superamento di ogni prova tipo "caso di studio", composta da più quesiti, il valore del punteggio complessivo attribuito è quello della media dei punteggi dei diversi casi di studio, con il vincolo di aver ottenuto almeno 50/100 per la peggiore delle risposte. Il superamento della prova, si ha con l'ottenimento di un voto medio di 70/100.

Prova orale: Una prova orale della durata di 40 minuti (compresa la simulazione di situazioni reali operative, della durata di circa 10 minuti, e l'analisi e la valutazione di lavori effettuati).

Per la prova orale il punteggio massimo attribuibile è di 30 punti. Il superamento della prova, si ha con l'ottenimento di un voto medio di 21 punti.

Criteri per il superamento dell'esame:

Per superare l'esame il candidato deve ottenere almeno un punteggio del 70% nelle singole prove, rispetto al punteggio massimo previsto per ogni prova.

Profilo professionale: Specialista della protezione dati

Prova scritta 1: Una prova scritta composta da **35 domande** a risposta multipla con 4 risposte di cui 1 sola corretta della durata massima di 70 minuti. Per ogni risposta corretta viene attribuito 1 punto e 0 per quella errata.

Per superare il test il candidato deve rispondere correttamente almeno al 70% delle domande.

Prova scritta 2: Una prova scritta con **2 casi di studio** a risposta aperta della durata massima di 20 minuti. Per ogni caso di studio viene attribuito un punteggio massimo di 10 punti.

Per il superamento di ogni caso di studio il valore del punteggio complessivo è quello della media dei punteggi dei diversi casi di studio, con il vincolo di avere ottenuto almeno 50/100 per la peggiore delle risposte. Il superamento della prova si ha con l'ottenimento di un voto medio di 70/100.

Prova orale: Una prova orale della durata di 30 minuti (compresa la simulazione di situazioni reali operative, della durata di circa 10 minuti, e l'analisi e la valutazione di lavori effettuati)

Per la prova orale il punteggio massimo attribuibile è di 30 punti. Il superamento della prova, si ha con l'ottenimento di un voto medio di 21 punti.

Criteri per il superamento dell'esame:

Per superare l'esame il candidato deve ottenere almeno un punteggio del 70% nelle singole prove, rispetto al punteggio massimo previsto per ogni prova.

Profilo professionale: Tecnico della protezione dati

Prova scritta 1: Una prova scritta composta da **35 domande** a risposta multipla con 4 risposte di cui 1 sola corretta della durata massima di 70 minuti. Per ogni risposta corretta viene attribuito 1 punto e 0 per quella errata.

Per superare il test il candidato deve rispondere correttamente almeno al 70% delle domande.

Prova scritta 2: Una prova scritta con **2 casi di studio** a risposta aperta della durata massima di 20 minuti. Per ogni caso di studio viene attribuito un punteggio massimo di 10 punti.

Per il superamento di ogni caso di studio il valore del punteggio complessivo è quello della media dei punteggi dei diversi casi di studio, con il vincolo di avere ottenuto almeno 50/100 per la peggiore delle risposte. Il superamento della prova si ha con l'ottenimento di un voto medio di 70/100.

Prova orale: Una prova orale della durata di 30 minuti (compresa la simulazione di situazioni reali operative, della durata di circa 10 minuti, e l'analisi e la valutazione di lavori effettuati)

Per la prova orale il punteggio massimo attribuibile è di 30 punti. Il superamento della prova, si ha con l'ottenimento di un voto medio di 21 punti.

Criteri per il superamento dell'esame:

Per superare l'esame il candidato deve ottenere almeno un punteggio del 70% nelle singole prove, rispetto al punteggio massimo previsto per ogni prova.

Profilo professionale: Valutatore della protezione dati

Prova scritta 1: Una prova scritta composta da **35 domande** a risposta multipla con 4 risposte di cui 1 sola corretta della durata massima di 70 minuti. Per ogni risposta corretta viene attribuito 1 punto e 0 per quella errata.

Per superare il test il candidato deve rispondere correttamente almeno al 70% delle domande.

Prova scritta 2: Una prova scritta con **2 casi di studio** a risposta aperta della durata massima di 20 minuti. Per ogni caso di studio viene attribuito un punteggio massimo di 10 punti.

Per il superamento di ogni caso di studio il valore del punteggio complessivo è quello della media dei punteggi dei diversi casi di studio, con il vincolo di avere ottenuto almeno 50/100 per la peggiore delle risposte. Il superamento della prova si ha con l'ottenimento di un voto medio di 70/100.

Prova orale: Esame orale dalla durata minima di 30 minuti (compresa la simulazione di situazioni reali operative, della durata di circa 10 minuti, e l'analisi e la valutazione di lavori effettuati).

Nell'esame orale, il candidato deve dimostrare di avere competenza specifica per la predisposizione di piani di audit specifici per la fattispecie oggetto di valutazione, quindi di avere conoscenza e competenza anche nell'ambito del campionamento necessario a garantire la conformità ai requisiti del GDPR. Per la prova orale il punteggio massimo attribuibile è di 30 punti. Il superamento della prova, si ha con l'ottenimento di un voto medio di 21 punti.

Criteri per il superamento dell'esame:

Per superare l'esame il candidato deve ottenere almeno un punteggio del 70% nelle singole prove, rispetto al punteggio massimo previsto per ogni prova.

Risposte errate

Le risposte errate fornite dai candidati alle domande delle prove scritte non comporteranno alcuna penalizzazione, ma tali risposte dovranno essere oggetto di approfondimento nell'esame orale, con un tempo di almeno 3 minuti per ogni domanda da approfondire.

Esame orale

L'esame orale inizia con l'approfondimento delle risposte errate della prova scritta, ove presenti.

A seguire:

- simulazioni di situazioni reali operative per valutare, oltre alle abilità e alle competenze tecniche, anche quelle personali (per esempio, competenze relazionali o comportamentali).

Per simulazione si intende una riproduzione, anche parziale, di una situazione nella quale il candidato deve immedesimarsi, valutando tutti gli aspetti pertinenti al caso, al fine di esprimere un giudizio professionale su quello che dovrebbe essere il comportamento o la valutazione tecnica ritenuti più adeguati nella situazione rappresentata. Gli aspetti tecnici sono quelli relativi al contesto del trattamento; gli aspetti ambientali sono quelli relativi alle

pressioni di varia natura che possono influenzare le decisioni o il comportamento della figura professionale della quale il candidato chiede la certificazione.

NOTA: La "simulazione" sopra richiamata è da intendersi come l'applicazione operativa in sede di esame della fase di "role-play" richiesta dalla norma UNI EN 17740 al punto 6.2.

- analisi e valutazione di uno dei tre elaborati presentati in fase di domanda di certificazione dal candidato e frutto della propria esperienza lavorativa (alla commissione esaminatrice devono essere presentati elaborati redatti secondo un modello (Rif.to Appendice A). La discussione dell'elaborato scelto dalla Commissione è parte integrante dell'esame orale;

- domande su tematiche complementari a quelle del test a risposta multipla, che siano rappresentative delle diverse aree di conoscenza (relazionali, giuridiche e tecniche) e di come questa è declinata nelle specifiche competenze.

Per l'approfondimento di ciascuna domanda la commissione esaminatrice deve avere a disposizione mediamente 3 minuti con il vincolo di non superare i 60 minuti (il tempo aggiuntivo di esame destinato all'approfondimento delle domande errate nelle sessioni scritte deve essere di 3 minuti per il numero di

domande errate). Ove, in tale fase, dovessero emergere significative carenze teoriche o di competenza, l'esame deve essere considerato non superato.

Durante l'esame orale si deve prevedere l'approfondimento, per tutti i candidati, della conoscenza dei concetti di "Privacy by Design" e "Privacy by Default", delle tecniche di anonimizzazione, pseudonimizzazione, DPIA, il concetto di trattamento dei dati personali e i relativi fattori di rischio ove gli stessi concetti non siano già stati trattati correttamente in sede di esame scritto.

Certificazione per più profili

È possibile sostenere l'esame di certificazione per più profili in una medesima sessione o in più sessioni.

Il candidato che, in possesso dei requisiti di accesso previsti dalla UNI EN 17740, richieda la certificazione nella medesima sessione per più profili, sostiene l'esame completo per il profilo classificato come più complesso di seguito la classificazione dal più alto al più basso è la seguente:

- a) Responsabile della protezione dei dati
- b) Manager della protezione dati
- c) Specialista della protezione dati
- d) Tecnico della protezione dati
- e) Valutatore della protezione dati

e sostiene prove di esame ridotte, per ciascuno dei profili aggiuntivi, come di seguito descritto:

- 10 domande a risposta multipla per ogni profilo aggiuntivo;
- un esame scritto su 1 "caso di studio" per ogni profilo aggiuntivo;
- minimo 15 minuti di esame orale per ogni profilo aggiuntivo.

Il candidato, già certificato per almeno un profilo, che richieda, in una sessione di esame successiva, la certificazione di profili aggiuntivi, diversi dal Responsabile della protezione dei dati personali (DPO), sostiene prove di esame ridotte, per ciascuno dei profili aggiuntivi, come di seguito descritto:

- 20 domande a risposta multipla per ogni profilo aggiuntivo;
- un esame scritto su 1 "caso di studio" per ogni profilo aggiuntivo;
- esame orale della durata minima di 20 minuti per ogni profilo aggiuntivo.

Il candidato, già certificato per almeno un profilo, che richieda, in una sessione di esame successiva, la certificazione per il profilo di Responsabile della protezione dei dati personali (DPO), sostiene le seguenti prove di esame:

- 30 domande a risposta multipla;
- un esame scritto su 2 "casi di studio";
- esame orale della durata minima di 30 minuti.

Criteri per il superamento dell'esame

Qualora il candidato non abbia concluso con esito positivo l'esame, le eventuali singole prove superate rimangono valide per 12 mesi e l'esame può essere nuovamente sostenuto non prima di tre mesi dalla data della prova di esame non superata. Nei mesi intercorrenti tra l'esame superato e la sua ripetizione, il candidato non può presentare domanda ad altro OdC, pena l'invalidazione del processo di certificazione.

Durante l'esame il candidato può consultare i seguenti documenti forniti dall'OdC o dal Centro di Esame:

- Norma UNI EN 17740;
- Regolamento (UE) 679/2016 e s.m.i.;
- D.Lgs. 196/2003 per come integrato dal D.Lgs. 101/2018;
- Raccolta non commentata dei provvedimenti del Garante per la Privacy.

Le prove scritte vengono somministrate ai candidati in momenti separati. Non è consentito somministrare le prove scritte in contemporanea. La correzione della prima prova scritta avviene durante lo svolgimento della seconda prova. Non è possibile, altresì, invertire l'ordine delle prove di esame, che sono rispettivamente: prima

prova scritta per la valutazione delle conoscenze, seconda prova scritta per i casi di studio. All'esito positivo delle due prove scritte (superamento di entrambe), il candidato può essere ammesso alla prova orale.

Durante lo svolgimento dell'esame due esaminatori devono essere contemporaneamente presenti alla sessione d'esame. È consentito lo svolgimento dell'esame "da remoto", con l'uso di tecnologie IT. Non sono ammessi collegamenti solo telefonici.

La valutazione dei candidati è eseguita congiuntamente da almeno due esaminatori che rilasciano un solo giudizio risultante dalla media delle proprie valutazioni. Alla commissione si può unire un tecnico dell'Organismo di Certificazione, con funzioni di segretario e/o tecnico facilitatore nella compilazione dei verbali di esame, senza avere alcun diritto di esprimere pareri sulle valutazioni dei membri della commissione.

Il verbale di esame deve prevedere la registrazione (nel corpo del testo o come allegato) delle domande di esame somministrate con le diverse prove in generale e, per singolo candidato, delle prove scritte sostenute, con la relativa correzione, e delle domande orali, con la relativa valutazione dei due commissari di esame. Tali registrazioni devono dare evidenza che siano state valutate con domande scritte e orali tutte le macro aree di competenza previste per le singole figure professionali oggetto di valutazione.

5.3 Commissione d'esame e Osservatori

La commissione esaminatrice deve essere composta da almeno due membri e soddisfare, nel suo insieme, i seguenti requisiti:

- a) la conoscenza delle regole e criteri definiti dall'Organismo di Certificazione per l'esame di certificazione, che devono essere coerenti con quanto richiamato dalla UNI CEI EN ISO/IEC 17024;
- b) il possesso della certificazione, sotto accreditamento, del profilo della norma UNI EN 17740:
 - a. Un esaminatore certificato come DPO esamina candidati DPO, Manager, Specialista, Tecnico
 - b. Un esaminatore certificato come Manager esamina candidati Manager, Specialista, Tecnico
 - c. Un esaminatore certificato come Specialista può esaminare candidati Specialista
 - d. Un esaminatore certificato come Tecnico può esaminare candidati Tecnico
 - e. Un esaminatore certificato come Verificatore esamina candidati Valutatore
- c) competenza, maturata a seguito di esperienze lavorative di almeno 8 anni, in ambito giuridico (per esempio avvocato, magistrato, giurista) con comprovata esperienza nell'ambito del trattamento e protezione dei dati personali e in materie attinenti alla sicurezza delle informazioni con comprovata esperienza nell'ambito della protezione dei dati personali.

I membri delle commissioni esaminatrici non possono essere stati docenti nei corsi di formazione specifica dei candidati (nel complesso del corso delle 80 ore, o per singoli moduli) salvo adottare specifiche misure di mitigazione dello specifico rischio per l'imparzialità, come, a titolo di esempio, la presenza in commissione di un ulteriore esaminatore.

I Decision Maker non possono essere stati membri della commissione esaminatrice, né docenti nei corsi di formazione specifica dei candidati.

Qualora l'esame sia svolto da un CdE, la Commissione d'esame può essere supervisionata, anche senza preavviso, dal personale ACS debitamente autorizzato.

Alle sessioni di esame ACS può prevedere la presenza di propri osservatori, degli enti di accreditamento e/o di eventuali autorità competenti.

5.4 Emissione del certificato

Al Candidato che ha superato positivamente l'esame, in possesso di tutti i requisiti richiesti e in regola con i pagamenti, ACS rilascia la certificazione, previa delibera positiva della Direzione Tecnica e lo iscrive nel relativo Registro.

La Direzione Tecnica opera come Decision Maker e non può prendere parte alla commissione esaminatrice, né essere stata docente nei corsi di formazione specifica dei candidati.

Deve possedere competenze adeguate che comprendono la conoscenza dei processi di delibera di ACS Italia e conoscenza dei processi di delibera dell'OdC e conoscenza generale della norma UNI EN 17740.

A fronte di valutazione positiva la Direzione Tecnica decide per l'emissione del certificato di conformità.

Il certificato riporta i seguenti dati:

- nome dell'organismo di certificazione, ACS Italia S.r.l.;
- nome, cognome, codice fiscale;
- numero del certificato;
- schema di certificazione, UNI EN 17740:2024, UNI/TS 11945:2024
- data di inizio validità;
- data di emissione corrente;
- data di scadenza;
- firma del responsabile di ACS.

6. Mantenimento e Rinnovo della certificazione

La certificazione ha validità quadriennale ed è soggetta all'esito positivo delle attività di sorveglianza svolte annualmente da ACS.

1) A questo scopo la persona certificata è tenuta a produrre le seguenti evidenze:

- autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii contenente:
 - a. le attività svolte specifiche nel campo della protezione dati, durante l'anno (nel caso in cui, non si possa dimostrare la continuità operativa nell'anno di riferimento, p.es. per maternità, gravi malattie e/o casi simili, spetta a ACS valutare l'opportuna deroga da applicare);
 - b. elenco dell'aggiornamento come previsto dal p.to 6.5 della norma UNI 11740 per ciascun profilo
 - c. assenza di reclami o adeguata gestione degli stessi nell'attività specifica;
- di aver partecipato come relatore ad almeno due convegni afferenti a temi rispettivamente di trattamento e di protezione dei dati; oppure

- di aver superato un corso di aggiornamento su temi afferenti rispettivamente al trattamento o alla protezione dei dati della durata minima di 8 ore (**aumentata a 16 ore e non sostituibile dagli altri punti qui riportati per il Responsabile della protezione dei dati**); oppure
- di aver svolto, in tema rispettivamente di trattamento o di protezione dei dati, attività di docenza oppure pubblicato articoli o testi afferenti ai temi sopra illustrati;
- leggere con regolarità bollettini e pubblicazioni in materia di protezione dei dati personali. La documentazione della lettura di tali testi deve essere supportata da elementi oggettivi, connessi per esempio alla durata del tempo dedicato alla lettura di tali testi.
- pagamento regolare della quota annuale.

Nel caso in cui siano presenti reclami o contenziosi legali ACS Italia valuta l'adeguatezza della relativa gestione, sulla base della tempestività e congruenza delle azioni intraprese dal professionista. Dopo la risposta iniziale, da fornire entro 10 giorni lavorativi al reclamante, il professionista deve aver provveduto ad adottare le misure necessarie (compreso il mancato seguito a reclami ritenuti non applicabili) entro 6 settimane calendariali, dando la necessaria risposta al reclamante. Di tale processo (ricezione del reclamo, prima risposta, analisi e azione discendente) il professionista deve tenere adeguata tracciabilità documentale. Il professionista dovrà dare evidenza di tale gestione ad ACS Italia nei termini sopra indicati.

Il certificato si rinnova al termine dei 4 anni di validità.

2) Il rinnovo prevede:

- firma di un nuovo contratto MOD10PR_rinnovo;
- dimostrazione della continuità professionale;
- esito positivo dei mantenimenti nel corso di validità del certificato;
- aggiornamento professionale come previsto dal punto 6.5 della Norma 11740 rispetto al profilo (vedi mantenimento);
- assenza di reclami o adeguata gestione degli stessi nell'attività specifica;
- pagamento della quota prevista

L'iter di rinnovo si deve concludere entro la scadenza del certificato in corso.

7. SOSPENSIONE, RITIRO E ANNULLAMENTO DELLA CERTIFICAZIONE

ACS ha il diritto di sospendere, ritirare o annullare la certificazione in qualsiasi momento della durata del contratto, al verificarsi di una o più delle condizioni riportate di seguito.

A seguito della notifica del provvedimento di sospensione, di ritiro o di annullamento della certificazione, la persona certificata deve sospendere l'utilizzo del certificato, restituendolo a ACS.

Sospensione	La certificazione può essere sospesa, per un periodo massimo di 6 mesi, verificandosi una o più di queste condizioni: - violazione di quanto previsto al par. 6;
--------------------	---

	- gravi carenze nell'attività svolta dalla persona certificata, in seguito a reclami, azioni legali ed altre evidenze oggettive; - uso scorretto o ingannevole della certificazione ACS; - inadempimento degli obblighi contrattuali di tipo economico assunti per l'iscrizione, lo svolgimento degli esami e il mantenimento del certificato; - richiesta da parte della persona certificata.
Revoca	La certificazione può essere revocata, verificandosi una o più di queste condizioni: - qualora persistano le condizioni che hanno causato la sospensione, nonostante l'attuazione del provvedimento di sospensione. - qualora la gravità del comportamento della persona certificata, suffragata da evidenze oggettive inconfutabili, renda necessario tutelare l'immagine ACS con provvedimenti di tipo drastico ed urgente, ricorrendo contestualmente alle vie legali nei confronti della persona certificata.
Annullamento	La certificazione può inoltre essere annullata da ACS nel caso in cui la persona certificata faccia espressa richiesta di interrompere il rapporto contrattuale.

ACS notifica alla persona certificata le ragioni del provvedimento di sospensione, ritiro o annullamento della certificazione, definendo se applicabile le azioni necessarie a riattivare il certificato e indicano termini e condizioni per l'utilizzo della certificazione.

Il ritiro e l'annullamento della certificazione comportano la risoluzione del relativo contratto con la persona in questione e l'obbligo per quest'ultima di restituire a ACS il proprio certificato di conformità, cessando allo stesso tempo ogni riferimento ad esso; a tal proposito si veda il regolamento generale RG01.

La persona certificata può appellarsi ai provvedimenti di sospensione e revoca della certificazione in accordo a quanto stabilito dalle procedure consultabili sul sito www.acsitalia.it.

8. REGOLAMENTO GENERALE PER IL RILASCIO E IL MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE, CODICE DEONTOLOGICO E PRESCRIZIONI PER L'USO DEL CERTIFICATO E MARCHIO ACS E USO DEL MARCHIO UNI "PROFESSIONI"

Le persone certificate e/o in iter di certificazione si impegnano a rispettare il Regolamento generale per il rilascio e il mantenimento della certificazione/qualifica delle figure professionali ACS (REG 01), il Codice deontologico ACS (CD) e il Regolamento per l'uso del marchio e certificato ACS (REG 02).

ACS concede l'utilizzo del Marchio UNI ad ogni professionista certificato in conformità alla UNI EN 17740 e alla UNI/TS 11945. Il marchio di conformità UNI "Professioni" ha lo scopo di attestare che i requisiti di un'attività professionale, certificata da OdC accreditato per certificare la specifica figura, siano stabiliti da UNI tramite la pubblicazione di norme o prassi di riferimento.

9. Trasferimenti

Il trasferimento tra OdC accreditati di un certificato valido rilasciato ad un professionista, può essere perfezionato in qualsiasi momento, presentando richiesta all'OdC subentrante, con allegato il certificato in corso di validità e l'ultima dichiarazione di mantenimento (rif.to REG01§ 4.2 **Trasferimento dei certificati da/ad altro organismo di certificazione**) . L'OdC subentrante deve tuttavia formalizzare, e mantenere registrazione dell'esito del riesame dei requisiti 7.1.1 e 9.2.6 della UNI CEI EN ISO/IEC 17024.